



# COMUNE DI CUCEGLIO

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43

### OGGETTO :

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
IUCULANO MAMAO ANTONINO - Sindaco	Sì
BORTOLUSSO SAMUELE - Consigliere	Giust.
GORGONE GIULIA - Consigliere	Sì
TANGI FABRIZIA - Consigliere	Sì
BAUDINO MATTIA - Consigliere	Sì
CONTO STEFANIA - Consigliere	Sì
SANDRINI SABINA CLARA - Consigliere	Giust.
CONTO DAVIDE - Consigliere	Sì
NAVOTTI ROBERTO - Consigliere	Sì
BOVERI MAURO - Consigliere	Sì
CONTO FRANCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza **IUCULANO MAMAO ANTONINO – SINDACO**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dr. FASCIO Luca**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

# **OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- ✓ che, in data 31/07/2017 con deliberazione n. 23 del Consiglio comunale, esecutiva dal 23/10/2017, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- ✓ che la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di Legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- ✓ che, in data 19/01/2018 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000;
- ✓ che, in data 06/02/2020 con deliberazione n. 3 del Consiglio comunale, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la revisione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in funzione del riesame dei dati richiesto dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze MEF protocollo n. 2665 in data 11.09.2019;

### **PREMESSO, inoltre, che:**

- ✓ l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- ✓ l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

### **CONSIDERATO** che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- ✓ al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ✓ al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- ✓ al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- ✓ al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTI:**

- ✓ il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- ✓ il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- ✓ che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi oltre che per rispettare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale il Comune ha la necessità di mantenere invariato il gettito precedentemente ricavato;

**CONSIDERATO** che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote già approvate per l'anno 2023:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille Con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	esente
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabile Comodato Gratuito ai sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

Preso atto che, in applicazione della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1 comma 13 L. 208/2015) sono esenti da IMU i terreni compresi nei fogli catastali dal n. 1 al n. 14, in quanto ricadono in aree considerate "montane o di collina" delimitate ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 984 e con la classificazione del territorio effettuata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte 12 maggio 1988 nr. 826 – 6658 (i terreni dell'elenco sono esenti finché conservano la destinazione agricola. Se sono edificabili in base al piano regolatore diventano imponibili come aree fabbricabili);

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Con votazione : presenti   9   favorevoli   9   contrari   0   espressa in forma palese

### D E L I B E R A

1) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

Tipologia	Aliquota
Aliquota per abitazione principale di Categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,40 per mille Con detrazione di € 200,00
Aliquota per i fabbricati categoria D (esclusa categoria D/10)	11,40 per mille (di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota terreni agricoli	8 per mille
Aliquota per Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "Beni merce")	esente
Aliquota per tutte le altre tipologie di fabbricati e per le aree edificabile Comodato Gratuito ai Sensi della Legge Finanziaria 2016	11,40 per mille

2) di prendere atto:

- che, in applicazione della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1 comma 13 L. 208/2015) sono esenti da IMU i terreni compresi nei fogli catastali dal n. 1 al n. 14, in quanto ricadono in aree considerate “montane o di collina” delimitate ai sensi della legge 27 dicembre 1977 nr. 984 e con la classificazione del territorio effettuata con deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 12 maggio 1988 nr. 826–6658;
- che i suddetti terreni dell’elenco sono esenti finché conservano la destinazione agricola (se sono edificabili in base al piano regolatore diventano imponibili come aree fabbricabili);

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

\*\*\*\*\*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IUCULANO MAMAIO Antonino

\*\*\*\*\*

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
IUCULANO MAMAIO Antonino

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO  
IUCULANO MAMAO ANTONINO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. FASCIO Luca

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 456 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 28/12/2023 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
DR. FASCIO LUCA

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08/01/2024

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);  
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. FASCIO Luca

---